REGOLAMENTO (CEE) N. 1846/74 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 1974

recante sospensione temporanea del rilascio dei titoli d'importazione o di fissazione anticipata nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che i prezzi delle carni bovine sui mercati rappresentativi della Comunità hanno attualmente raggiunto un livello inferiore al prezzo d'intervento ; che i meccanismi d'intervento non consentono di porre rimedio a breve scadenza a tale situazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1790/74 (3), prevede l'abbinamento tra l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine e la vendita di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento ;

considerando che uno Stato membro, ritenendo tale misura insufficiente, ha chiesto alla Commissione, conformemente all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 805/68, di sospendere temporaneamente il rilascio di titoli d'importazione o di fissazione anticipata per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), di questo regolamento ; che la Commissione ha respinto tale richiesta ;

considerando che lo Stato membro in parola, conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, ha deferito al Consiglio la misura presa dalla Commissione ; che il Consiglio, dopo aver proceduto ad un esauriente esame della situazione del mercato delle carni bovine, ha costatato che tale mercato rischia di subire, a causa delle importazioni, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato ;

considerando che, vista la situazione, è necessario sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli d'importazione o di fissazione anticipata per i prodotti del settore in causa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il rilascio dei titoli d'importazione o di fissazione anticipata per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 è sospeso.

Articolo 2

Il presente regolamento non riguarda le importazioni effettuate con imputazione :

— sul contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II a) 2 della tariffa doganale comune avente un volume totale di 34 000 tonnellate, espresso in carne disossata (4) ;

— sul contingente tariffario comunitario di 30 000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune (5) ;

— sul contingente tariffario comunitario di 5 000 capi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di talune razze alpine, della sottovoce ex 01.02 A II b) 2 della tariffa doganale comune (6).

Articolo 3

L'applicazione del regolamento (CEE) n. 1790/74 è sospesa, salvo per quanto riguarda i contratti d'acquisto di carne bovina congelata detenuta da un organismo d'intervento, conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile fino al 31 ottobre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1974.

Per il Consiglio
Il Presidente
Christian BONNET

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.
(3) GU n. L 187 dell'11. 7. 1974, pag. 21.
(4) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 21.
(5) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) Vedasi pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.